



AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUME FIORA

PROGETTO DI PIANO STRALCIO ai sensi dell'art. 17 della L. 18 maggio 1989 n. 183

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI SOGGETTE A DERIVAZIONI

NORME DI ATTUAZIONE

Corrette dopo seduta CT del 05.07.2000

PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI BACINO AI SENSI DELL'ART 17 DELLA L. 183/89 "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI SOGGETTE A DERIVAZIONI"

NORME DI ATTUAZIONE

Le presenti norme di attuazione si riferiscono al piano stralcio "tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni" redatto ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n.183 e costituiscono uno degli strumenti per il conseguimento degli obiettivi specificati al punto 2 della relazione generale facente parte integrante del piano medesimo.

Indice

- Art. 1 Ambiti territoriali di riferimento
 - Art. 2 Bilancio idrico
 - Art. 3 Classificazione degli usi
 - Art. 4 Minimo deflusso vitale
 - Art. 5 Derivazione e licenze di attingimento per usi di tipo A
 - Art. 6 Rilascio delle concessioni di derivazione per usi di tipo B
 - Art. 7 Controllo dell'equilibrio idrico
 - Art. 8 Acque prelevate da sorgenti
 - Art. 9 Derivazioni di acque sotterranee dal subalveo del Fiume Fiora
 - Art.10 Flussi informativi
- ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C

Art. 1 - Ambiti territoriali di riferimento

1. L'ambito territoriale del bacino interregionale del Fiora è quello definito dal *Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000* sulla base della proposta avanzata dall'Autorità di bacino con delibera di Comitato Istituzionale n.2 del 21 gennaio 1999.
2. Ai fini del presente piano il bacino viene suddiviso in sottobacini i cui codici ed i confini vengono identificati nell'allegato A.

Art. 2 - Bilancio idrico

1. Il bilancio idrico di bacino previsto dal comma 4 dell' art. 22 del D.vo 152/99 è redatto sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996. Ai fini degli obiettivi del presente piano stralcio il bilancio idrico è articolato in bilanci idrici di sottobacino sulla base degli ambiti territoriali identificati dal comma 2 dell' art 1.
2. Il bilancio idrico di bacino e quelli di sottobacino contenuti nella relazione generale , in attesa dell'approvazione del piano di tutela delle acque, costituiscono la base di riferimento per l'espressione del parere previsto dal secondo comma dell'art. 7 del RD. n. 1775/1933.
3. I valori contenuti nel bilancio idrico possono essere aggiornati con delibera del Comitato Istituzionale.

Art 3 - Minimo deflusso vitale

Ai fini degli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 dell'art 22 del DL.vo n.152/99, la determinazione del minimo deflusso vitale è identificata, per ciascuno dei sottobacini identificati dal comma 2 dell' art 1, dal valore ottenuto dal prodotto dell'area del bacino sotteso dalla sezione di prelievo (espresso in chilometri quadrati) per il coefficiente unitario della tabella 1 contenuta nell'allegato B.

Art. 4 - Classificazione degli usi

Ai fini del presente piano gli usi si classificano in:

- a) Usi di tipo A, quelli per i quali il rapporto tra la quantità restituita Q_{rest} nei corsi d'acqua superficiali e la quantità derivata Q_{der} sia uguale o superiore a 0.75. Nella quantità restituita non devono essere considerati apporti di altra origine.
- b) Usi di tipo B, quelli non compresi nella categoria precedente o che non prevedono restituzione nei corsi d'acqua superficiali all'interno del bacino del Fiora. Sono ricompresi in questa categoria gli usi irrigui.

Art. 5 - Derivazioni e licenze di attingimento per usi di tipo A

Le derivazioni e le licenze di attingimento relative agli usi di tipo A indicati alla lettera a) dell'art. 4 possono essere rilasciate e/o rinnovate a condizione che nel tratto compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione venga garantita in alveo la presenza di una portata d'acqua (espressa in litri/secondo) non inferiore alla quantità ottenuta dal prodotto dell'area del bacino sotteso dalla sezione di prelievo (espresso in chilometri quadrati) per il coefficiente unitario indicato, per ciascuno dei sottobacini identificati dal comma 2 dell' art. 1, nella tabella 1 contenuta nell'allegato B.

Art. 6 - Derivazioni e licenze di attingimento per usi di tipo B

Le derivazioni e le licenze di attingimento relative agli usi di tipo B indicati alla lettera b) dell'art. 4 possono essere rilasciate e/o rinnovate con il rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

a) che a valle del prelievo d'acqua, per uno sviluppo almeno pari a 10 km, venga verificata, in corrispondenza di ogni singola sezione ove è presente un prelievo, la presenza di una portata d'acqua residua in alveo (espressa in litri/secondo) non inferiore alla quantità ottenuta dal prodotto dell'area del bacino sotteso dalla sezione del medesimo prelievo (espresso in chilometri quadrati) per il coefficiente unitario indicato, per ciascuno dei sottobacini identificati dal comma 2 dell' art. 1, nella tabella 1 contenuta nell'allegato B.

b) nel caso di usi irrigui la quantità derivabile dal corso d'acqua superficiale non può superare il valore pari alla superficie irrigabile (espressa in ettari) moltiplicata per il coefficiente unitario 0.5 (espresso in litri/secondo per ettaro).

Art. 7 - Controllo dell'equilibrio idrico

1. E' vietato qualsiasi prelievo d'acqua destinato ad usi di tipo B, così come definiti all'art 4 lettera b), nel caso in cui all'idrometro di Montalto di Castro venga rilevata per un numero di 10 giorni consecutivi una portata inferiore a quella indicata alla tabella 2 dell'allegato B. L'ente concedente dovrà tenere conto di questa condizione nel disciplinare d'uso, di cui all'art. 11 del RD. n. 1775/33, e provvedere se del caso alla sospensione temporanea delle utenze ai sensi del 4° comma dell'art. 43 del RD. n.1775/33. I prelievi destinati al consumo umano così come definito dall'art 2 del DPR 236/88 non sono soggetti al divieto di cui al presente articolo.
2. In corrispondenza di ogni opera di presa, relativa a concessioni di derivazione o attingimento da acque superficiali superiori a 15 l/sec, sulla base di specifiche date dall'autorità concedente, devono essere installati, a cura e spese degli utenti, strumenti di misurazione e di registrazione idonei a fornire i valori seguenti: a) valore della portata derivata, b) valore della portata rilasciata in alveo. I valori misurati e raccolti devono essere inviati semestralmente all'autorità concedente.

Art. 8 - Acque prelevate da sorgenti

In applicazione di quanto previsto dall'art 12bis del RD 1775/33, introdotto dal D.L.vo 275/93, nel territorio del bacino del Fiora le acque prelevabili da sorgenti sono da destinarsi esclusivamente al consumo umano così come definito dal DPR 236/88.

Art. 9 – Acque sotterranee prelevate dal complesso idrogeologico del fondovalle del Fiume Fiora

Le acque sotterranee ricadenti negli ambiti territoriali indicati nella perimetrazione, denominata “complesso idrogeologico del fondovalle” contenuta nell'allegato C, sono da considerarsi assimilate ad acque superficiali ai fini delle concessioni delle derivazioni e delle licenze di attingimento. Sono esclusi i casi nei quali il progetto di massima, indicato al comma 1 dell'art 7 del R.D. n. 1775/33, attesti che il prelievo non interessi in modo diretto il subalveo fluviale.

Art. 10 - Flussi informativi

Per una generale conoscenza ed un continuo aggiornamento sullo stato degli usi idrici nel territorio, al fine di garantire i flussi informativi tra le diverse autorità competenti al rilascio delle concessioni di derivazione ed alla vigilanza sulle stesse, sarà cura delle autorità medesime di trasmettere a tutte le altre:

- a) le istanze di cui all'art. 7 comma 1 del R.D. 1775/1933 complete di georeferenziazione,
- b) i pareri di cui all'art. 7 comma 2 del R.D. 1775/1933,
- c) il provvedimento di concessione di derivazione di cui all' articolo 6 del R.D. n. 1775/33 1933 completo di georeferenziazione,
- d) il rilascio delle licenze di attingimento di cui all'art. 56 n. 1775/33 complete di georeferenziazione,
- e) il provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione corredato di una sintetica relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento che riferisca in particolare sugli adempimenti svolti dal medesimo in riferimento a quanto prescritto dai commi 1 e 2 dell'art. 28 del R.D. n.1775/33 e dal comma 5 dell'art 22 del DL.vo n.152/99 completo di georeferenziazione,
- f) i provvedimenti adottati dalle autorità concedenti ai sensi del comma 5 dell'art. 22 del DL.vo n.152/99 completi di georeferenziazione.